INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Centrale Entrate

Roma, 14-06-2013

Messaggio n. 9696

OGGETTO: **Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale del Credito Cooperativo. Sospensione del contributo ordinario di finanziamento al Fondo per il periodo da giugno a dicembre 2013.**

Come è noto il combinato disposto degli art 4, comma 1, lett. d) e dell'art. 6, comma 5 del D.I. n. 157 del 28 aprile 2000, come modificato dal D.I. n. 41 del 9 gennaio 2008, attribuisce al Comitato amministratore il potere di sospendere il versamento del contributo ordinario dello 0,50% di finanziamento al Fondo, "in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore di riferimento".

Con il messaggio n. 2890 del 17 febbraio 2012 viene ripristinato, a decorrere dal mese di gennaio 2012, l'obbligo del versamento del contributo dello 0,50% a carico delle aziende destinatarie del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito del personale del Credito Cooperativo, già sospeso con delibera del Comitato amministratore del Fondo, per il periodo da marzo a dicembre 2011.

Con delibera n. 37, assunta dal Comitato amministratore nella seduta del 24 maggio 2013, è stata deliberata la sospensione del contributo ordinario di finanziamento al Fondo, previsto dall'art. 6, comma 1, lett. a) del D.I. n. 157 del 28 aprile 2000, come modificato dal D.I. n. 41 del 9 gennaio 2008, da giugno 2013 a dicembre 2013.

Pertanto, le aziende iscritte al Fondo di solidarietà, con riferimento al periodo giugno - dicembre 2013 non verseranno il contributo in questione; la procedura di gestione dei flussi

UNIEMENS non richiederà il contributo di finanziamento al Fondo (M105), anche in presenza del CA “3F”.

Il Direttore Generale
Nori